



PROGETTO DI LEGGE - N. 3687 DISEGNO DI LEGGE

Tutela il lavoro svolto all'interno del nucleo familiare

Art. 1. (Finalità).

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto all'interno del nucleo familiare senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività, svolta prevalentemente dalle donne, trae l'intera collettività. A tale fine, la presente legge introduce misure finalizzate alla tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dall'espletamento del lavoro svolto e alla promozione dell'educazione e dell'informazione per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro.

Art. 2. (Soggetti interessati).

1. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla gestione di cui all'articolo 5, per la tutela del rischio di cui all'articolo 1, le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono abitualmente e a tempo pieno le attività domestiche di cui all'articolo 1.

Art. 3. (Contributi).

1. L'onere assicurativo unitario per i soggetti di cui all'articolo 2, è fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 2, che:

a) sono titolari di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annui;

b) appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non è superiore a lire 18 milioni annui.

Art. 4. Prestazioni).

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33 per cento, con esclusione degli infortuni che hanno per conseguenza la morte, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni.

2. All'assicurazione per la tutela degli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Art. 5. (Fondo autonomo speciale).

1. E' istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanità e da cinque rappresentanti espressi dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo di cui al comma 2 ha i seguenti compiti:

a) promuove attività di studio, ricerca ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni domestici nonché delle patologie che aggravano tali infortuni investendo in questa attività una parte degli eventuali utili di gestione; a tale fine, è disposto uno stanziamento di lire un miliardo annuo per l'espletamento di ricerche da affidare a qualificati gruppi di studio;

b) formula, anche in collaborazione con altri organismi di comprovata rilevanza scientifica operanti in Italia, in ambito comunitario ed internazionale, proposte normative relative alla prevenzione e alla sicurezza degli ambiti di vita;



- c) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento della prestazione di cui all'articolo 4;
- d) vigila sulla confluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
- e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
- f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 6. *(Osservatorio presso l'INAIL).*

1. L'INAIL provvede, in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla rilevazione ed al monitoraggio degli infortuni domestici e delle cause che li determinano fornendo, relativamente a queste ultime, attraverso gli organi di informazione e di comunicazione, adeguate informazioni agli utenti finalizzate alla prevenzione.

Art. 7. *(Informazione).*

1. Lo Stato, per un'efficace prevenzione degli infortuni domestici, promuove l'educazione e l'informazione anche attraverso la realizzazione e la diffusione di serie di programmi e idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. I programmi e le iniziative di cui al comma 1 devono essere diffusi in fasce orarie che consentano un elevato indice di ascolto e devono avere cadenza almeno trimestrale, salvo la maggiore frequenza prevista in sede di prima applicazione della presente legge.
3. Le registrazioni dei filmati relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1 sono a disposizione gratuita delle emittenti che ne fanno richiesta.

Art. 8. *(Assicurazioni volontarie).*

1. Lo Stato promuove idonee iniziative per lo sviluppo di un sistema generalizzato assicurativo ad adesione volontaria che garantisca la massima diffusione di altre adeguate forme di copertura assicurativa contro gli infortuni domestici.

Art. 9. *(Disposizioni finali).*

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, anche al fine di consentire l'equilibrio finanziario nei limiti di spesa ivi previsti.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5, modifica l'entità dell'onere assicurativo e i limiti reddituali rispettivamente previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, allo scopo di assicurare le finalità di cui al comma 1.
3. Il comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 5 è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 2 insorge dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10. *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 43 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni a decorrere dal 1998, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.